ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 309

delle Comunità europee

26° anno

10 novembre 1983

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CEE) n. 3148/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che deroga al regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi previsti per la Finlandia** 1

★ **Regolamento (CEE) n. 3149/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni** 2

★ **Regolamento (CEE) n. 3150/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dal protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della seconda convenzione ACP-CEE** 4

Regolamento (CEE) n. 3151/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5

Regolamento (CEE) n. 3152/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7

Regolamento (CEE) n. 3153/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 9

Regolamento (CEE) n. 3154/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 11

Regolamento (CEE) n. 3155/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 13

★ **Regolamento (CEE) n. 3156/83 della Commissione, del 7 novembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari del Perù** 15

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

★ **Regolamento (CEE) n. 3157/83 della Commissione, del 7 novembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di Macao** 17

★ **Regolamento (CEE) n. 3158/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana** . . 19

★ **Regolamento (CEE) n. 3159/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini** 21

★ **Regolamento (CEE) n. 3160/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'etanolammina, la dietanolammina, la trietanolammina e suoi sali, delle sottovoci 29.23 A I e ex II della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio** 23

Regolamento (CEE) n. 3161/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83 24

Regolamento (CEE) n. 3162/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 25

Regolamento (CEE) n. 3163/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 26

Regolamento (CEE) n. 3164/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

83/544/CEE :

★ **Decisione del Consiglio, del 4 novembre 1983, che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dall'allegato II relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della decisione 80/1186/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea** 29

83/545/CEE :

★ **Decisione del Consiglio, del 4 novembre 1983, che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi** 30

★ **Comunicazione sull'entrata in vigore dell'accordo ASOR** 33

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3148/83 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1983

che deroga al regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi previsti per la Finlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi dei produttori e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/83 [4], prevede, nell'allegato II, punto c), primo trattino, lettera b), un contingente tariffario annuo dei formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkäse assegnato alla Finlandia per un quantitativo di 2 950 tonnellate; che la Finlandia e la Comunità hanno deciso, al fine di sviluppare i loro scambi reciproci, di aumentare tale quantitativo per il 1983-1984; che è quindi opportuno, affinché la Comunità possa rispettare gli impegni assunti, derogare alle disposizioni relative ai contingenti tariffari annui assegnati alla Finlandia per i formaggi in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79, per il 1983-1984 il quantitativo di 2 950 tonnellate di formaggi originari della Finlandia che figurano al punto c), primo trattino, lettera b), è sostituito da 3 250 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
[3] GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
[4] GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/83 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1983

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve essere a conoscenza della situazione e dell'evoluzione, negli Stati membri della Comunità, sia del costo della manodopera, sia del reddito dei lavoratori ;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non consentono di effettuare validi raffronti, a causa soprattutto delle divergenze che esistono tra le legislazioni, le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri, e che occorre pertanto effettuare e utilizzare inchieste sulla base di definizioni uniformi e secondo metodi comuni ;

considerando che il miglior metodo per conoscere il livello, la composizione e l'evoluzione del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori consiste nell'effettuare inchieste comunitarie specifiche, analogamente a quanto è stato fatto da ultimo nel 1982 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1596/81 [1] con riferimento alle informazioni contabili relative all'anno 1981 ;

considerando che, in seguito alle variazioni sensibili, sia quantitative che strutturali, che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per i salari e i relativi oneri sociali a carico dei datori di lavoro, è opportuno, al fine di aggiornare i risultati dell'inchiesta precedente, procedere ad una nuova indagine sulla base dei dati contabili relativi al 1984 nell'industria, commercio, banche e assicurazioni ;

considerando che, per l'ampiezza dell'indagine e per alleggerire l'onere per le imprese nonché per i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri, occorre procedere secondo il metodo del sondaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro delle sue inchieste periodiche, relative al costo della manodopera e al reddito dei lavoratori, la Commissione procede nel 1985, con riferimento ai dati contabili relativi al 1984, ad una inchiesta sul costo della manodopera (operai e impiegati) nell'industria, commercio all'ingrosso e al minuto, banche e assicurazioni.

Articolo 2

L'inchiesta riguarda le imprese e gli stabilimenti che hanno alle proprie dipendenze almeno 10 lavoratori ed esercitano le attività delimitate e definite dalle divisioni 1, 2, 3, 4, 5 e dalle classi 61, 64/65, 81, 82 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione dei gruppi 651, 652 e 811.

L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro sono tenuti a fornire, per le imprese o gli stabilimenti compresi nel campione, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati), sulla base dei dati contabili relativi all'anno civile 1984, secondo le modalità in appresso indicate.

Articolo 4

L'inchiesta riguarda :

a) i costi salariali, compresi i premi e le gratifiche, e tutti gli oneri inerenti, in particolare le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla previdenza sociale e ai regimi complementari e le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori e l'importo di eventuali tasse e sovvenzioni direttamente connesse con il costo della manodopera ;
b) il numero dei lavoratori occupati presso le imprese o gli stabilimenti ;
c) la durata del lavoro.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

La Commissione, in collaborazione con tali servizi, determina le modalità tecniche dell'inchiesta. Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta e i termini per presentare le risposte ai questionari.

[1] GU n. L 159 del 17. 6. 1981, pag. 1.

Le persone tenute a fornire le informazioni risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa e entro i termini stabiliti.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle risposte al questionario. Essi trasmettono alla Commissione i risultati dell'inchiesta, esclusa qualsiasi informazione di carattere individuale, conformemente al programma di elaborazione definito dalla Commissione ; i risultati sono ripartiti per settore d'attività e, se del caso, per regione e per classe di grandezza delle imprese o degli stabilimenti.

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle ad altri fini, in particolare a fini fiscali, e comunicarle a terzi.

Gli Stati membri prendono le misure idonee contro le infrazioni :

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3 ;

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente al primo comma.

Articolo 8

Gli Stati membri ricevono, per l'esecuzione dell'inchiesta, una somma forfettaria di 12 ECU per unità intervistata. Detta somma è imputata ai relativi stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/83 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1983

che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dal protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della seconda convenzione ACP-CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa [1] della seconda convenzione ACP-CEE, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del protocollo n. 1 dispone che possono essere riveduti, se necessario, da parte della Comunità, gli importi che determinano in quali casi possono essere utilizzati i formulari EUR 2 invece dei certificati di circolazione EUR 1 e quando non è necessario fornire una prova dell'origine dei prodotti come stabilito dall'articolo 16 di detto protocollo; che gli importi in questione sono stati recentemente riveduti con il regolamento (CEE) n. 2821/81 [2];

considerando che, a causa del cambiamento automatico biennale della data di riferimento prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), seconda frase, del protocollo n. 1, il valore effettivo degli importi espressi nelle monete nazionali interessate, corrispondente agli importi stabiliti dagli articoli 6 e 16 del protocollo, sarebbe ridotto; che per evitare detta riduzione è necessario aumentare gli importi medesimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 1 della seconda convenzione ACP-CEE è modificato come segue:

— l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è portato a 2 000 ECU;

— *gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono* portati rispettivamente a 140 e 400 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2821/81 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS

---

[1] GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 73.
[2] GU n. L 277 dell'1. 10. 1981, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83 [5] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 novembre 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
[3] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
[4] GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
[5] GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	83,05
10.01 B II	Frumento duro	113,49 (1) (5)
10.02	Segala	73,32 (6)
10.03	Orzo	56,90
10.04	Avena	38,81
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	45,81 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	5,46 (4)
10.07 C	Sorgo	68,13 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	130,11
11.01 B	Farine di segala	117,41
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	189,24
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	139,58

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3152/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83 [5] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 novembre 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
[3] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
[4] GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
[5] GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	20,86
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/83 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3093/83 [4];

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.
[3] GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 5.
[4] GU n. L 302 del 4. 11. 1983, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi (3)	ACP o PTOM (1) (2) (3)
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	159,05	75,92
	2. a grani lunghi	147,62	70,21
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	198,81	95,80
	2. a grani lunghi	184,52	88,66
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	316,48	146,31
	2. a grani lunghi	392,22	184,22
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	337,05	156,17
	2. a grani lunghi	420,46	197,88
	III. Rotture	63,79	28,89

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3154/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2455/83 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3094/83 [4];

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.
(3) GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 8.
(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1983, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3155/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 [4], le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento ; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo ; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [5] ; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68 ; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 [7] ; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione ;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane ; che la stessa può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presene regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1983.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.
(5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
(6) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.
(7) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	31,70	
	(b) altri	28,93	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,3170
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	(a) zuccheri canditi	29,16 (1)	
	(b) altri zuccheri greggi	26,07 (1)	

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3156/83 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1983

che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari del Perù

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 31 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [1], in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3589/82 riprende i quantitativi massimi convenuti con i paesi terzi e ne fissa la ripartizione tra gli Stati membri per l'anno 1983 ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3589/82 prevede che i limiti quantitativi comunitari possono essere aumentati in caso di bisogno ;

considerando che negli accordi bilaterali la Comunità si è impegnata nei confronti dei paesi fornitori ad adeguare le ripartizioni tra Stati membri onde garantirne l'impiego ottimale ed a stabilire procedure efficaci e rapide per la loro modifica ;

considerando che è opportuno adeguare all'evoluzione delle correnti di scambio le ripartizioni tra Stati membri delle limitazioni quantitative comunitarie concordate al fine di consentirne una migliore utilizzazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le aliquote di alcuni Stati membri dei quantitativi massimi comunitari relativi ai prodotti tessili originari del Perù, fissati nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3589/82, sono modificati per l'anno 1983 come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Perù (1)	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	Tonnellate	1 618 311 1 774 333 87 101 300 16 4 540

(1) Vedi appendice, allegato IV del regolamento (CEE) n. 3589/82.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3157/83 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di Macao

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [1], in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi ; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 83) elencati in allegato, originari di Macao, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo ;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata a Macao, in data 8 settembre 1983, una domanda di consultazioni ; che, a seguito dalle consultazioni così avviate, è opportuno subordinare i prodotti in questione a dei limiti quantitativi per gli anni 1983-1986 ;

considerando che le importazioni in Francia di questi prodotti sono già state subordinate a delle limitazioni per gli anni 1983-1986 con il regolamento (CEE) n. 3589/82 ;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82 ;

considerando che i prodotti in questione, esportati da Macao tra il 1° gennaio 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1983 ;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti da Macao prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importazione nella Comunità di prodotti originari di Macao, della categoria riportata in allegato, è soggetta ad un limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1 spediti da Macao verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento da Macao verso la Comunità sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.

3. Tutti i prodotti spediti da Macao a decorrere dal 1° gennaio 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti da Macao prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano ai prodotti spediti da Macao verso la Francia.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino 31 dicembre 1986.

[1] GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
						1983	1984	1985	1986
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijij) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44	60.05-04, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Indumenti esterni a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	D F (1) I BNL UK IRL DK GR CEE	Tonnellate	145 164 12 50 52 4 12 2 441	148 167 13 51 53 4,5 13 2,5 452	151 170 14 52 54 5 14 3 463	154 173 15 53 55 5,5 15 3,5 474

(1) Limitazioni già previste nel regolamento (CEE) n. 3589/82.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3158/83 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1983
relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3193/80 [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1224/80, è opportuno stabilire regole e criteri concernenti i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1494/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana [3], enuncia delle disposizioni relative ai corrispettivi e diritti di licenza contenuti nell'allegato I dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio [4] ; che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, che adotta le norme di attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio [5] prevede solamente che, quando è applicato l'articolo 8 paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1224/80, non è da prendere in considerazione il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza ;

considerando che le regole ed i criteri stabiliti dal presente regolamento definiscono le condizioni nelle quali devono essere effettuate le rettifiche del prezzo effettivamente pagato o da pagare previste dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1224/80 e la corrispondente nota interpretativa enunciata nel regolamento (CEE) n. 1494/80 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1224/80, per corrispettivi e diritti di licenza si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti :

— alla fabbricazione della merce importata (in particolare brevetti, disegni, progetti e « know-how » per la fabbricazione) ; oppure

— alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica, modelli depositati) ; oppure

— all'impiego o alla rivendita della merce importata (in particolare diritti d'autore, procedimenti di fabbricazione inseparabilmente incorporati nella merce importata).

2. Oltre i casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1224/80, qualora il valore in dogana della merce importata sia determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento stesso, il corrispettivo o il diritto di licenza devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare soltanto se il loro pagamento :

— è in relazione alla merce da valutare, e

— costituisce una condizione di vendita della merce medesima.

Articolo 2

1. Qualora la merce importata costituisca soltanto un ingrediente o un elemento costitutivo di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce importata può essere rettificato soltanto se il corrispettivo o il diritto di licenza sono in relazione con tale merce.

2. L'importazione di merci smontate o da sottoporre ad una operazione semplice, quale ad esempio la diluizione o l'imballaggio, prima di essere rivendute, non esclude che il corrispettivo o il diritto di licenza debbano essere considerati inerenti alle merci importate.

3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate ed in parte ad altri ingredienti o elementi costitutivi aggiunti alle merci dopo l'importazione, oppure a prestazioni o servizi posteriori all'importazione, deve essere operata un'adeguata ripar-

[1] GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1.
[3] GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 3.
[4] GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 107.
[5] GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 14.

tizione in base soltanto a dati obiettivi e quantificabili in conformità con la nota interpretativa all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80 contenuta nel regolamento (CEE) n. 1494/80.

Articolo 3

Il corrispettivo o il diritto di licenza relativi al diritto di impiegare un marchio di fabbrica o commerciale devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce importata soltanto nel caso in cui :

— il corrispettivo o il diritto di licenza riguardano merci rivendute tali e quali oppure dopo essere state sottoposte unicamente ad una operazione semplice dopo l'importazione ;
— tali merci sono commercializzate con il marchio apposto prima o dopo l'importazione per il quale è pagato il corrispettivo o il diritto di licenza ;
— il compratore non è libero di approvvigionarsi di tali merci presso altri fornitori non legati al venditore.

Articolo 4

Qualora il compratore versi un corrispettivo o un diritto di licenza ad un terzo, le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono considerate soddisfatte soltanto quando il venditore o una persona a questi legata chiede al compratore di effettuare tale pagamento.

Articolo 5

Quando il sistema di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si riferisce al prezzo della merce importata, si presume, salvo prova contraria, che il pagamento di detto corrispettivo o diritto di licenza è in relazione alla merce da valutare.

Tuttavia, quando l'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza è calcolato indipendentemente dal prezzo della merce importata, il pagamento di detto corrispettivo o di detto diritto di licenza può essere in relazione alla merce da valutare.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3159/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 [2], in particolare l'articolo 32, paragrafo 4, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2145/82 [4], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, gli Stati membri possono permettere l'aumento della gradazione alcolometrica naturale, effettiva o potenziale, soltanto entro determinati limiti ;

considerando che, a causa della forte siccità riscontrata durante l'estate 1983 e della sfavorevole distribuzione della piovosità nel corso di tale anno, i limiti fissati dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per l'aumento della gradazione alcolometrica naturale non consentono, nel caso di uve provenienti dalla varietà Elbling e di uve raccolte nelle aree viniche britanniche, l'elaborazione di vini normalmente richiesti sul mercato ; che in considerazione di tale situazione è opportuno autorizzare gli Stati membri in causa a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica naturale conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 nelle regioni danneggiate ; che è d'uopo disporre che questi Stati membri comunichino alla Commissione determinati dati, specie in applicazione del regolamento (CEE) n. 1594/70 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/80 [6] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania e il Regno Unito sono autorizzate, per la campagna viticola 1983/1984, a permettere l'aumento supplementare delle gradazioni alcolometriche previsto, per la zona viticola A, dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 e dall'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo 32 e dal paragrafo 2, primo comma, di detto articolo 8, sempreché :

1. per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, siano ottenuti da uve :
   a) destinate all'elaborazione di vini da tavola e di v.q.p.r.d.,
   b) raccolte nella regione determinata Mosel-Saar-Ruwer
   e
   c) appartenenti alla varietà Elbling ;
2. per quanto riguarda il Regno Unito, siano ottenuti da uve destinate all'elaborazione di vini da tavola.

Articolo 2

1. Sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 maggio 1984, i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento supplementare della gradazione alcolometrica naturale dei prodotti di cui all'articolo 1, quantitativi ripartiti secondo le unità geografiche ai sensi dell'articolo 30 quater, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. Dette comunicazioni indicano a titolo estimativo i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento supplementare della gradazione alcolometrica in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
[3] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
[4] GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 10.
[5] GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 23.
[6] GU n. L 69 del 15. 3. 1980, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3160/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'etanolammina, la dietanolammina, la trietanolammina e suoi sali, delle sottovoci 29.23 A I e ex II della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 11 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri ; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 138 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980 ;

considerando che, per l'etanolammina, la dietanolammina, la trietanolammina e suoi sali, delle sottovoci 29.23 A I e ex II della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 53 000 ECU ; che, in data 7 novembre 1983, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari del Brasile hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 13 novembre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.23 A I e ex II (codici Nimexe 29.23-11, 14, 16)	2-Amminoetanolo (etanolammina) e suoi sali Dietanolammina e suoi sali 2,2', 2"-Nitrilotrietanolo (trietanolammina) e suoi sali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3161/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1880/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco [3], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1880/83, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1880/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 31,079 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3162/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1982/82 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2156/83 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3077/83 [4];

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2156/83 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 24,239 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 5.
(3) GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 45.
(4) GU n. L 301 dell'1. 11. 1983, pag. 41.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3163/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3146/83 [4];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
[4] GU n. L 307 del 9. 11. 1983, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	38,14
	B. Zuccheri greggi	31,92 [1]

[1] Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3164/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1983

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia [4], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [6], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3001/83 [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3103/83 [8];

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983 [9], ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 [10] per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 novembre 1983;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 [11], conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3001/83 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(7) GU n. L 295 del 27. 10. 1983, pag. 25.
(8) GU n. L 302 del 4. 11. 1983, pag. 25.
(9) GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.
(10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
(11) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F (2)	70,93	67,91
11.02 A VI (2)	70,93	67,91
11.02 E II d) 1 (2)	121,37	115,33
11.02 F VI (2)	70,93	67,91
11.08 A II	91,87	61,04

(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1983

che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dall'allegato II relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della decisione 80/1186/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(83/544/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'articolo 6 dell'allegato II della decisione 80/1186/CEE dispone che possono essere riveduti, se necessario, da parte della Comunità, gli importi che determinano in quali casi possono essere utilizzati i formulari EUR 2 invece dei certificati EUR 1 e quando non è necessario fornire una prova del carattere originario dei prodotti come stabilito dall'articolo 16 di detto allegato; che gli importi in questione sono stati recentemente riveduti con decisione 81/880/CEE [2];

considerando che, a causa del cambiamento automatico biennale della data di riferimento prevista dall'allegato II, il valore effettivo degli importi espressi nelle monete nazionali di cui trattasi, che corrispondono agli importi stabiliti dagli articoli 6 e 16 di detto allegato, sarebbe ridotto; che per evitare detta riduzione è necessario aumentare gli importi medesimi,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 80/1186/CEE è modificato come segue:

— l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è portato a 2 000 ECU;

— gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono portati rispettivamente a 140 e 400 ECU.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1983.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS

---

[1] GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 326 del 13. 11. 1981, pag. 31.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1983

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(83/545/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata autorizzata da ultimo con la decisione 82/855/CEE [2];

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che, peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e al trasferimento delle materie commerciali di questi accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 dalla decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati da accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione e per quanto le loro disposizioni non sono incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS

---

[1] GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
[2] GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 23.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος μέλος	Τρίτη χώρα	Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας	Ημερομηνία λήξεως κατόπιν της παρατάσεως ή της σιωπηρής ανανεώσεως
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
BENELUX	Autriche/ Oostenrijk	Accord commercial/ Handelsakkoord 29. 6. 1957	31. 3. 1985
	Espagne/ Spanje	Accord commercial/ Handelsakkoord 2. 6. 1960	14. 4. 1985
	Norvège/ Noorwegen	Accord commercial/ Handelsakkoord 28. 5. 1957	30. 4. 1985
	Suède/ Zweden	Accord commercial/ Handelsakkoord 27. 4. 1957	28. 2. 1985
	Suisse/ Zwitserland	Accord commercial/ Handelsakkoord 21. 6. 1957	31. 3. 1985
		et échange de notes/ en briefwisseling 5. 5. 1961	
	Tunisie/ Tunesië	Accord commercial/ Handelsakkoord 1. 8. 1958	31. 3. 1985
DANMARK	Island	Vareudvekslingsaftale 4. 6. 1948	31. 12. 1984
	Norge	Vareudvekslingsoverenskomst og tillægsprotokol hertil 30. 3. 1946, 2. 8. 1966	31. 12. 1984
	Schweiz	Vareudvekslingsaftale 15. 9. 1951	31. 12. 1984
	Sverige	Vareudvekslingsoverenskomst 11. 3. 1948	31. 1. 1985
DEUTSCHLAND	Indonesien	Handelsabkommen vom 22. 4. 1953	31. 3. 1985
	Spanien	Handelsabkommen vom 20. 6. 1960	30. 4. 1985
	Südkorea	Handelsabkommen vom 8. 4. 1965	7. 4. 1985
ΕΛΛΑΔΑ	Αίγυπτος	Εμπορική συμφωνία 1. 1. 1979	1. 1. 1985
	Μαρόκο	Εμπορική συμφωνία 1. 11. 1961	1. 11. 1984
	Τουρκία	Εμπορική συμφωνία 7. 11. 1953	7. 11. 1984
	Ινδία	Εμπορική συμφωνία 31. 1. 1973	31. 1. 1985
	Ισραήλ	Εμπορική συμφωνία 30. 1. 1969	30. 1. 1985
	Πορτογαλία	Εμπορική συμφωνία 31. 12. 1949	31. 12. 1984
	Νορβηγία	Εμπορική συμφωνία 1. 1. 1965	1. 1. 1985
	Πακιστάν	Εμπορική συμφωνία 17. 1. 1963	17. 1. 1985

FRANCE	Afrique du Sud (1)	Échanges de lettres	18. 4. 1964	31. 12. 1984
	Corée du Sud	Échange de lettres	12. 3. 1963	31. 3. 1985
	Inde (1)	Accord commercial et échange de lettres	19. 10. 1959	31. 12. 1984
	Irak	Accord commercial	25. 9. 1967	25. 3. 1985
	Liban	Accord commercial	25. 3. 1955	10. 4. 1985
IRELAND	Austria	Trade Agreement concluded by exchange of notes	6. 10. 1950	31. 12. 1984
	Finland	Trade Agreement	1. 6. 1951	31. 12. 1984
	Iceland	Trade Agreement	2. 12. 1950	31. 12. 1984
	Sweden	Trade Agreement	25. 6. 1949	31. 12. 1984
ITALIA	Corea del Sud	Accordo commerciale	9. 3. 1965	8. 3. 1985
	El Salvador	Accordo commerciale	30. 3. 1953	31. 3. 1985
		Protocollo addizionale	21. 12. 1955	
	Indonesia	Accordo commerciale	23. 3. 1951	31. 3. 1985
	Iran	Scambio di note	29. 1. 1958 23. 3. 1961	9. 2. 1985
	Israele	Accordo commerciale	5. 3. 1954	31. 3. 1985
		Scambio di lettere	5. 1. 1956	
		Processi verbali	21. 10. 1956 11. 2. 1964	
	Iugoslavia	Accordo commerciale	1. 7. 1967	31. 12. 1984
		Protocollo e scambio di note successivo	30. 4. 1969	
	Norvegia	Accordo commerciale	20. 5. 1953	31. 3. 1985
		Protocollo	31. 8. 1959	
		Scambio di note	10. 5. 1962	
	Repubblica dominicana	Accordo commerciale	18. 2. 1954	11. 3. 1985
NEDERLAND	Finland	Handelsakkoord	8. 12. 1956	31. 3. 1985

(1) Prorogation par échange de notes.

Comunicazione sull'entrata in vigore dell'accordo ASOR

In seguito al deposito da parte della Svezia del quinto strumento di ratifica dell'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) [1], detto accordo entrerà in vigore il 1° dicembre 1983.

---

[1] GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 39.

L'EUROPA SI TRASFORMA

Michel GODET
Olivier RUYSSEN

Prefazione di Guido BRUNNER

Chiarire l'azione presente alla luce del futuro, è in questa prospettiva che la relazione «L'Europa si trasforma» passa in esame le crisi e le sfide che l'Europa deve affrontare sul piano economico, energetico, industriale e socio-politico.

L'acuirsi delle divergenze fra i paesi europei e delle incertezze sul piano internazionale potrebbe avere a termine un effetto dirompente sulla Comunità. La forza propria dell'Europa vincerà sulle debolezze? Si pone così la questione del declino o della rinascita del vecchio mondo.

Le rivoluzioni tecnologiche in corso (microelettronica, biologia) annunciano una nuova era di crescente rendimento e dovrebbero sconvolgere in profondità le strutture di produzione (automazione, decentramento) e di consumo (nuovi prodotti).

Per concludere, uno sviluppo appropriato della *tecnologia potrebbe essere uno dei principali strumenti per raccogliere le sfide del futuro.* Lo sviluppo tecnologico sarà un vantaggio comparativo determinante che l'Europa deve possedere per poter indirizzare il suo futuro e facilitare la necessaria evoluzione del nostro modo di vita e dell'assetto socio-economico.

«l'Europa si trasforma» è uno dei primi risultati del lavoro del gruppo FAST (Forecasting and Assessment in the field of Science and Technology = Federazione associazioni scientifiche e tecniche). Il progetto FAST, dipendente dalla direzione generale della scienza, della ricerca e dell'educazione, ha la funzione di serbatoio europeo di idee, con principale compito di mettere in rilievo le potenzialità e i problemi futuri della Comunità, in vista di proporre orientamenti alternativi di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Il gruppo FAST è stato costituito nel corso dell'anno 1979 e comprende 6 ricercatori, fra i quali gli autori di questa relazione: dr. Michel Godet e dr. Olivier Ruyssen.

Dottore di Stato in scienze economiche, dottore in scienze, Michel Godet è l'autore di «Crise de la prévision, essor de la prospective», PUF 1977, Pergamon 1979, e di «Demain les crises», Hachette 1980.

Ingegnere IDN, dottore in economia applicata, Olivier Ruyssen è autore insieme a Michel Godet di «Les échanges internationaux», PUF 1978.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-1728-4
N. di catalogo: CB-30-80-116-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 000.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

L'UNIONE DOGANALE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Nikolaus VAULONT

Prefazione del sig. Étienne DAVIGNON

Di fronte ai grandi problemi economici di oggi e alle loro ripercussioni nel campo degli scambi, l'effettiva esistenza della CEE si manifesta specialmente mediante l'attuazione di alcune delle sue politiche più importanti. Fra queste, la politica commerciale comune, la politica dello sviluppo, la politica agricola comune, nonché quella intesa a creare un vero mercato interno, si basano essenzialmente sull'Unione doganale.

Illustrare le strutture di quest'ultima e le loro finalità politiche, molto spesso celate sotto l'abbondanza delle regolamentazioni tecniche, e rendere così visibili gli ingranaggi dell'Unione doganale, significa portare alla conoscenza di un pubblico più vasto una delle basi più solide del Mercato comune.

La presente opera, scritta in francese da un tedesco, non soltanto mira a tracciare le varie tappe della sua evoluzione dal 1958, ma indica anche un certo numero di elementi dinamici che possono influenzare favorevolmente in futuro lo sviluppo dell'Unione doganale, in particolare per quanto riguarda l'instaurazione in maniera, più minifesta per tutti, della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Nikolaus Vaulont — Nato nel 1937 — Laureato in legge (Università di Bonn) — Entrato nel 1967 nell'amministrazione federale delle finanze della RF di Germania, è dal 1971 funzionario della Commissione della CEE, attualmente assistente del Direttore generale del Servizio dell'Unione doganale.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1913-9
N. di catalogo: CB-30-80-205-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 500.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

LA TABELLA COMUNITARIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI BOVINI ADULTI

Opuscolo illustrato

L'opuscolo «Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti» è stato elaborato per illustrare le varie classi di conformazione e di stato d'ingrassamento definiti negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1208/81 e (CEE) n. 2930/81.

Tale opuscolo comprende 20 fotografie che illustrano, sul recto, le cinque classi di conformazione (fotografie faccia esterna e di profilo) e sul verso, le cinque classi di stato d'ingrassamento (fotografie facce interna ed esterna), accompagnate dalle descrizioni tecniche che figurano nei suddetti regolamenti. Se si prescinde dalla classe di conformazione E, che rappresenta l'ultimo scalino della classe, le altre illustrazioni corrispondono al centro delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento. Le fotografie sono state scelte da un gruppo di esperti internazionali particolarmente qualificati in materia di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

Questo opuscolo è innanzitutto uno strumento di lavoro destinato ad essere utilizzato prioritariamente per la classificazione delle carcasse nei macelli. È anche un promemoria illustrato per tutti coloro che lavorano nel settore della carne. Infine, può essere utilmente impiegato negli istituti di insegnamento tecnico, per la formazione di tecnici della carne e per la formazione degli agenti economici che, nel corso della loro futura attività professionale, dovranno intervenire in uno qualsiasi degli stadi della trafila carne.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 0,55; BFR 25; LIT 750.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

AVVISO AGLI ABBONATI

Con il presente avviso informiamo gli abbonati alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che possono rinnovare i loro abbonamenti tramite :

LICOSA
Libreria Commissionaria
Sansoni S.p.A.
Via Lamarmora 45
50121 Firenze
Tel. 57 97 51/2/3
Telex 570466 LICOSA I